### **VERBALE DI ACCORDO**

Oggi 27 settembre 2023, in Treviso, presso Confindustria veneto Est - sede di Treviso,

tra

➤ la De' Longhi Appliances S.r.l. – Unità di Mignagola, di seguito, per brevità 'la Società', rappresentata da Claudio Aibionti, Luca Marchezzolo, Davide Mariano, con l'assistenza di Confindustria Veneto Est nelle persone di Veronica Rigoni e Carlo Geronazzo,

e

- ➤ la R.S.U. del sito di Mignagola con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali di riferimento, rappresentate da:
  - o FIM-CISL Belluno Treviso in persona di Alessio Lovisotto,
  - o FIOM-CGIL di Treviso in persona di Enrico Botter,
  - o UILM-UIL Treviso in persona di Stefano Bragagnolo.

di seguito, congiuntamente, 'le Parti',

### premesso che:

➢ le Parti con la sottoscrizione dell'Accordo Integrativo Aziendale valevole per il triennio 2023 – 2025 hanno preso atto dell'esigenza di attuare l'orario plurisettimanale, c.d. flessibilità, per lo stabilimento di Mignagola;

ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo, per il biennio 2024 – 2025 viene confermata la possibilità di applicare l'orario di lavoro plurisettimanale con le modalità di attuazione ed i tempi di implementazione di seguito indicati.

### A) LAVORATORI INTERESSATI

L'orario plurisettimanale coinvolgerà di norma il personale addetto ai reparti produttivi di seguito elencati:

- Addetti assemblaggio (con esclusione dei reparti stampaggio e macine)
- > Indiretti di produzione
- > Controllo qualità ad esclusione degli addetti all'omologazione
- > Programmazione della produzione e approvvigionamento materiali
- > Tempi e metodi
- > Addetti al magazzino componenti
- > Lean Management

In generale potranno essere interessate tutte le aree coinvolte nel processo produttivo e nei servizi correlati; per quanto sopra i reparti/mansioni indicati potranno subire delle variazioni/integrazioni sulla base delle esigenze produttive/organizzative che saranno individuate di anno in anno.

L'applicazione dell'orario plurisettimanale potrà riguardare in aumento e/o in diminuzione tutti i reparti indicati ovvero, specifici reparti o "gruppi omogenei di lavoratori" intendendosi con ciò i lavoratori che operano sullo stesso turno della stessa linea nel momento di attivazione del flesso/supero.

W

4

18





# B) MODALITÀ DI ATTUAZIONE

# Ore orario multiperiodale

Fermo restando la durata media dell'orario di lavoro ordinario pari a 40 ore settimanali l'orario plurisettimanale potrà essere effettuato per un monte ore massimo di 88 ore in un periodo di dodici mesi.

Il periodo di dodici mesi decorre dal momento della comunicazione di avvio dello stesso con riferimento allo stesso gruppo di lavoratori come sopra definito.

# Modalità di flesso

Nei periodi di flesso produttivo i lavoratori interessati non effettueranno parzialmente il normale orario di lavoro, mantenendo invariata la retribuzione ordinaria spettante.

Qualora fosse necessaria la presenza di parte del personale dei reparti coinvolti nella flessibilità in riduzione durante le giornate nelle quali è programmata la riduzione, l'Azienda cercherà per quanto possibile di attuare una rotazione del personale interessato.

# Modalità di prestazione delle ore di supero

Le ore di supero potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

# DIPENDENTI A GIORNATA:

- i) ore 6 al sabato dalle ore 6:00 alle ore 12:00 (massimo due sabati al mese non consecutivi):
- ii) ore 6 al sabato dalle ore 6:00 alle ore 12:00 (massimo due sabati al mese non consecutivi) + 0,5 ora al giorno in entrata di supero per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì;
- iii) ore 8 al sabato dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con pausa di mezz'ora retribuita, all'interno del turno, per il consumo del pasto in caso di orario superiore alle 6 ore (massimo due sabati al mese non consecutivi);
- iv) 0,5 ora al giorno in entrata di supero per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì:
- v) 1 ora al giorno di supero, collocate in alternanza alle settimane che prevedono il sabato lavorativo, per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì fino a completamento delle ore da recuperare (da fare 0,5 ore in entrata e 0,5 ore in uscita) per al massimo cinque giorni al mese.

### DIPENDENTI A TURNO:

i. primo turno recupero al sabato fino a un massimo di 8 ore nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 14:00 con la pausa di mezz'ora retribuita,







- all'interno del turno, per il consumo del pasto in caso di orario superiore alle 6 ore;
- ii. secondo turno 0,5 ore in uscita per i giorni che vanno da lunedì a venerdì fino a completamento. In questo caso non sarà possibile aggiungere una ulteriore prestazione lavorativa in regime di straordinario in uscita.

Nell'ipotesi ii) il pasto sarà rappresentato da un "cestino" fino 39 dipendenti che usufruiscono della mensa; da 40 dipendenti sarà garantito il normale servizio mensa.

### Comunicazione ai dipendenti

Le effettive modalità di attuazione nei singoli periodi saranno comunicate ai dipendenti, nel rispetto del contenuto del presente Accordo, con cadenza bimestrale, entro il 20 del mese con riferimento ai programmi produttivi dei successivi due mesi.

Il calendario programmato potrà essere variato a seguito di esigenze inizialmente non prevedibili per le quali in ogni caso la comunicazione deve essere fatta nel rispetto dei seguenti termini:

- prestazioni in supero: 10 gg (compreso il giorno di comunicazione e il primo giorno oggetto della comunicazione) es. il giovedì per comunicazione di una prestazione in supero riguardante il sabato della settimana successiva;
- prestazioni in flesso o cancellazione di prestazioni di supero: 3 gg per le prime 16 ore e 6 gg (compresi il giorno di comunicazione e il primo giorno oggetto della comunicazione) per le rimanenti; es. lunedì riguardante la cancellazione di supero da effettuarsi il sabato della stessa settimana.

# A

# C) RETRIBUZIONE:

<u>Periodo di riduzione</u>: nei periodi di riduzione i dipendenti interessati percepiranno la retribuzione normale relativa al normale orario di lavoro.

Periodo di prestazione: per le ore di flessibilità in aumento ai lavoratori interessati sarà pagata una maggiorazione del 20% per il lavoro dal lunedì al venerdì compresi e del 30% per il lavoro nella giornata di sabato, elevate rispettivamente al 25% e al 35% per le ore dalla 81ma alla 88ma. Tali maggiorazioni non competono ai lavoratori che hanno in essere una forfetizzazione salariale compensativa del lavoro straordinario. Le predette maggiorazioni devono intendersi omnicomprensive e assorbono e ad ogni effetto sostituiscono quelle al medesimo titolo stabilite dal CCNL Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti, e questo, fino a concorrenza, anche in caso di modifica delle percentuali di CCNL.

Le maggiorazioni come sopra definita vengono riconosciute sulle ore di effettiva prestazione.

Viene concordato e precisato che le maggiorazioni complessive sono onnicomprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e ai sensi dell'art. 2110 del c.c. non incidono sul calcolo del T.F.R.











# D) PRESTAZIONI STRAORDINARIE:

In occasione dei periodi di supero saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario del personale operante nell'ambito dei reparti coinvolti in tale regime, entro il limite di 48 ore settimanali da calcolarsi in cumulo con le prestazioni effettuate in supero.

# E) NORME GENERALI

L'attuazione dell'orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo eccezioni individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Nelle giornate in cui è stata fissata la flessibilità in riduzione non potranno essere accolte eventuali richieste di ferie, PAR personali, dono sangue, congedi parentali e/o qualsiasi altra tipologia di permessi individuali anche se non menzionata.

Le assenze per malattia/infortunio saranno considerate a tutti gli effetti malattia e infortunio qualora già in corso (la malattia sorta durante il giorno di riduzione non avrà efficacia).

Ai dipendenti che per comprovati impedimenti personali (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio ecc.) non possano effettuare la flessibilità in supero (prestazione) nelle giornate/ore programmate è concessa la possibilità di rendere la prestazione aggiuntiva entro la scadenza dei 12 mesi dalla data della prima attivazione della flessibilità riguardante lo stesso dipendente.

In caso di mancata prestazione delle ore di supero (prestazione) entro la scadenza sopra indicata, per i suddetti impedimenti, oppure per cessazione del rapporto di lavoro, le ore residue di riduzione verranno conguagliate con altri istituti contrattuali.

Qualora all'interno del predetto periodo di riferimento di 12 mesi dalla comunicazione di avvio, di cui al precedente punto B), non fosse possibile effettuare la prestazione lavorativa di supero, a recupero delle ore di flesso già effettuate, la Società avrà titolo a far effettuare tale recupero fino a 2 mesi dopo la scadenza del periodo di riferimento; trascorso tale periodo di 2 mesi, la Società decadrà da tale facoltà e non avrà titolo a trattenere dalla retribuzione le ore mancanti.

In ogni caso le ore di flesso programmate con preavviso 'ridotto' a 3 giorni, dovranno essere recuperate entro successivi 3 mesi.

In caso di residuo di supero positivo al termine del periodo di riferimento e al termine del periodo previsto dal capoverso precedente, le ore saranno pagate come straordinario, in tale ipotesi saranno integrate le maggiorazioni già corrisposte in modo da garantire le rispettive maggiorazioni previsto per le prestazioni straordinarie; su richiesta del dipendente potranno essere convertite in un corrispondente ammontare di ore di banca ore.

Le Parti si danno atto che quanto previsto dal presente Accordo persegue gli obiettivi di maggiore efficienza, produttività, qualità e competitività aziendale.

Quanto sopra viene precisato anche al fine dell'applicabilità di particolari regimi contributivi e fiscali previsti dalle disposizioni di legge in materia.











Pertanto, il presente Accordo verrà depositato dall'Azienda, anche per conto delle Organizzazioni Sindacali, secondo le disposizioni di legge in materia.

Il presente accordo scade il 31 dicembre 2025, ma produrrà effetti fino al termine del periodo di recupero della flessibilità avviata prima della scadenza dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

La RSU

CONFINDUSTRIA VENETO EST

Yeunia Riponi

Le epo.ss.

7 14 3